



**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ATTRAVERSO ESERCIZI
CONVENZIONATI MEDIANTE GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BUONI
MENSA**

CIG 677962645C

Capitolato Speciale d’Appalto

luglio 2016

PARTE I

AMMINISTRATIVA

1 PREMESSE

1.1. il presente documento costituisce il documento di riferimento per l'esecuzione del contratto d'appalto di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulato a seguito delle procedure di affidamento da parte di Brescia Mobilità SpA, di seguito "committente"

1.2. Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall'appaltatore ("**Appaltatore**") in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento **come integrato**:

(i) con l'ulteriore documentazione di contratto e, in particolare, Ordine/Contratto, allegati all'Ordine/Contratto (documentazione di gara, Specifiche Tecniche, capitolati, elaborati grafici, etc.) ("**Documenti Contrattuali**");

(ii) con le eventuali Norme Tecniche;

(iii) con l'offerta dell'Appaltatore ("**Offerta**").

1.3. Le condizioni di seguito riportate prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di servizio dell'Appaltatore.

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, nelle Norme Tecniche e nell'Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Documenti Contrattuali;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Norme Tecniche;
- 4) Offerta.

1.5. L'Ordine/Contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia.

1.6. L'Appaltatore si impegna a restituire alla Committente copia dell'Ordine/Contratto, debitamente sottoscritto in forma digitale, secondo i tempi e le prescrizioni indicate dalla Committente.

2 OGGETTO DELL'APPALTO

2.1. Oggetto della presente gara è il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici magnetici, da erogarsi al personale dipendente delle Società del Gruppo Brescia Mobilità, nel proseguo chiamate Committente.

Le società che usufruiscono del servizio di cui trattasi, e alle quali dovranno essere fatturati i relativi importi, sono:

- Brescia Mobilità SpA
- Brescia Trasporti SpA
- Metro Brescia srl
- Brescia Infrastrutture srl

3

2.2. Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi (ristoranti, serf-service, tavole calde ed esercizi analoghi) convenzionati con l'Operatore Economico Appaltatore (di seguito Ditta), tutti necessariamente in possesso delle autorizzazioni amministrative e licenze di legge, prescritte dalla normativa nazionale, regionale e locale vigenti.

2.3. La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro presentazione, da parte dei dipendenti, di apposito badge avente funzione di controllo e riscontro della prestazione eseguita.

3 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

3.1. L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 626.500,00 (euro seicentoventiseimilacinquecento/00) di cui:

- € 626.500,00 (euro seicentoventiseimilacinquecento/00) per le prestazioni di cui trattasi;
- € 0,00 (zero/00) per costi della sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

3.2. La gara è esperita in un unico lotto, con un numero medio presunto di circa 24.500 pasti/anno, per un importo complessivo presunto di €. 626.500,00 (euro seicentoventiseimilacinquecento /00) nel triennio, oltre IVA a norma di legge, tenuto conto di un valore stimato del buono pasto di euro 8,50 (euro ottovirgolacinquanta).

4 DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

4.1. La durata dell'appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del contratto. Su espressa richiesta scritta da parte della Committente, la ditta aggiudicataria, con la partecipazione alla presente procedura, si impegna a prorogare il servizio per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, alle condizioni di cui al presente capitolato e al prezzo stabilito in sede di gara.

4.2. La decorrenza del termine per l'esecuzione del servizio sarà riportata nell'Ordine/Contratto. Tale termine può essere prorogato solo con il consenso scritto della Committente.

5 DOVERE DI RISERVATEZZA

9.1. L'Appaltatore si impegna, per sé, per i propri dipendenti ed i servizi pubblici convenzionati, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché dati o fatti inerenti alla Committente da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

9.2. L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale.

9.3. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, *software* e documentazione inerente alla propria impresa.

9.4. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno.

9.5. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

9.6. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell'Appaltatore alla data della formalizzazione dell'Ordine/Contratto.

6 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

10.1. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Committente nei Documenti Contrattuali.

10.2. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia. In particolare l'Appaltatore si impegna a:

- garantire il servizio mensa ai dipendenti del Gruppo BRESCIA MOBILITA', attraverso pubblici esercizi convenzionati con la ditta medesima, ed in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge. Il consumo del pasto verrà rilevato tramite lettura del badge del dipendente da apposita apparecchiatura presso i pubblici esercizi, messa a disposizione della ditta appaltatrice;
- Fornire alla committente, con cadenza mensile, i dati dei pasti somministrati su supporto informatico.
- Fornire periodicamente, a richiesta della committente, l'elenco aggiornato degli esercizi siti nell'area di interesse del Gruppo;
- aderire alle richieste della Committente circa :
 - a) il convenzionamento di ulteriori esercizi nel caso di ampliamento dell'area di intervento del Gruppo BRESCIA MOBILITA';
 - b) la sostituzione di esercizi qualora gli stessi non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente il servizio affidato.
- Segnalare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni degli esercizi convenzionati, purché rientranti nei termini contrattuali.
- a sottoscrivere, per tutta la durata dell'appalto e con primaria compagnia di assicurazioni, di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni e infortuni, estesa alla copertura dei rischi dei rischi igienico-sanitari, ed ogni altra causa in cui dovessero incorre gli utilizzatori del servizio presso gli esercizi convenzionati, con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro.
- Esonerare Brescia Mobilità SpA e le Società del gruppo da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'impresa e il proprio personale dipendente.
- assicurare l'erogazione del servizio nei modi e nei tempi descritti dal presente capitolato;
- a prestare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- a risolvere, entro 72 ore dalla eventuale segnalazione da parte della Committente, eventuali problematiche con gli esercizi convenzionati eroganti il servizio
- garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;

10.3. L'Appaltatore si obbliga inoltre a tenere indenne la Committente da ogni responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'Autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'Autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

10.4. L'Appaltatore si obbliga a garantire alla Committente la possibilità di verificare, con visite ispettive a semplice richiesta, la sua organizzazione e quella degli esercizi convenzionati, la qualità del servizio fornito, sia in fase preventiva sia a seguito di anomalie riscontrate.

10.5. L'Appaltatore è tenuto, altresì, pena la nullità del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) (**"L. 136/2010"**).

10.6. L'Appaltatore inoltre, con la sottoscrizione del contratto:

(i) accetta il Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it

, Sezione "*Società Trasparente*" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;

(ii) accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicati sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione "*Società Trasparente*" – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, a rispettarne i relativi contenuti;

(iii) si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (**"D.Lgs. 231/2001"**) e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

10.7. Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 10.6., la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

10.8. L'Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti e applicabili disposizioni legislative e regolamentari in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

10.9. In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma 10.8., la Committente, fatta salva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che confermi che l'Appaltatore è in regola con i suoi obblighi.

7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

7.1. La Committente renderà noto all'Appaltatore, indicandolo nell'Ordine/Contratto o comunicandolo per iscritto prima dell'avvio della prestazione contrattuale, il nominativo del direttore individuato dell'esecuzione del contratto ("**Direttore dell'Esecuzione**").

7.2. Il Direttore dell'Esecuzione svolge ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

8 REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE

8.1. L'Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza.

8.2. La nomina del Referente Tecnico dell'Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa alla Committente con la sottoscrizione dell'Ordine/Contratto, ovvero prima dell'avvio della prestazione contrattuale.

8.3. Il Referente Tecnico dell'Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.

8.4. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente Tecnico dell'Appaltatore avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

8.5. È sempre facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Referente.

9 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

9.1. Le comunicazioni dell'Appaltatore riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore dell'Esecuzione.

9.2. Le comunicazioni della Committente relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

9.3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

10 CORRISPETTIVO

10.1. Il corrispettivo contrattuale si intende al netto di I.V.A.

10.2. All'Appaltatore viene corrisposto per il servizio effettivamente eseguito ed accettato dalla Committente il corrispettivo specificato nell'Ordine/Contratto.

10.3. Il corrispettivo stabilito nell'Ordine/Contratto si intende accettato dall'Appaltatore in quanto remunerativo degli obblighi assunti e rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva l'adozione di eventuali varianti in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

11 FATTURAZIONE

11.1. La fatturazione dei pasti dovrà essere effettuata entro il giorno 10 di ciascun mese per i pasti consumati nel corso del mese precedente, con le seguenti modalità:

- è richiesta la fatturazione separata per ognuna delle società del Gruppo;
- la fatturazione mensile per ognuna delle società dovrà essere distinta in:
 - a) fatturazione per i pasti automatici e pasti manuali dei dipendenti inseriti nel matricolario. il numero dei pasti fatturati dovrà corrispondere al riepilogo informatico.
 - b) fatturazione dei pasti manuali che non hanno trovato riscontro nel matricolario, corredata dalle relative pezze giustificative in originale (modulo rilevazione pasti manuali).
- ogni fattura dovrà riportare:
 - il numero e la data del contratto cui si riferiscono
 - il numero CIG afferente al contratto;
 - l'importo unitario contrattuale di ogni pasto per il numero dei pasti erogati;
 - il periodo di riferimento.

11.2. Nel caso di ritardo nella fatturazione rispetto alla data prevista, oltre all'applicazione della penale indicata all'art. 9, non sarà garantito il rispetto dei termini di pagamento previsti all'art. 8.

12 PAGAMENTI

12.1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, mediante bonifico bancario sul corrente bancario indicato dall'Appaltatore, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura.

12.2. Detto termine di pagamento resta sospeso qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata. In tal caso la Ditta Appaltatrice sarà tenuta a rettificare o integrare le discordanze rilevate. Per tale sospensione la Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di alcun genere.

12.3. La Stazione Appaltante – prima dell'emissione dei provvedimenti di pagamento – effettuerà i controlli di legge nonché acquisirà d'ufficio i documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva.

12.4. Eventuali irregolarità contributive comporteranno la sospensione dei relativi pagamenti a termini di legge.

12.5. L'eventuale ritardo o sospensione nel pagamento per cause non imputabili alla Stazione Appaltante non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta Appaltatrice la quale sarà tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo la Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

12.6. La Stazione Appaltante non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dalla Ditta Appaltatrice, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo; per le eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

12.7. Nel caso l'Appaltatore sia un "Raggruppamento Temporaneo d'Imprese", i pagamenti saranno effettuati esclusivamente all'Impresa Mandataria con le modalità di cui sopra.

13 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO.

13.1. Sono ammesse variazioni contrattuali ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia (art. 106 del Dlgs. 18.04.2016 n. 50).

13.2. In ogni caso, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione e non è preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o a rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, delle condizioni di servizio originarie preesistenti, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione medesimo.

13.3. La Committente ha facoltà di chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

14 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

14.1. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.

14.2. La Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

14.3. la violazione degli obblighi e divieti di cui all'art. 105 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile.

15.2. la violazione degli obblighi e divieti di cui all'art. 106 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

16 CESSIONE DEL CREDITO

16.1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

17 PENALITÀ PER RITARDI NELL'ADEMPIMENTO

17.1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio, per qualsiasi motivo, o di non conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni Speciali e dalla documentazione di gara, la stazione appaltante provvederà a darne comunicazione alla Ditta Appaltatrice affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate.

17.2. In caso di persistenza dell'irregolarità saranno applicate penalità calcolate in rapporto alla gravità dell'inadempienza e/o della recidività, fatta salva la risoluzione del contratto in base all'art. 18.

17.3. Saranno applicate penalità nei seguenti casi:

- 1) qualora l'Appaltatore, nel corso dell'appalto, venga meno agli obblighi di cui all'art. 5 (mancato rispetto dei limiti stabiliti con riguardo al numero minimo di locali), sarà applicata una penalità di € 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni locale in meno, fino al totale ripristino delle condizioni stabilite nel contratto;
- 2) qualora l'Appaltatore non consegna nei tempi stabiliti i dati informatici delle timbrature, sarà applicata una penalità di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
- 3) qualora le fatture non riportino i dati o non rispettino i tempi previsti all'art. 7) (fatturazione), verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) cad. fattura non corretta, dopo il verificarsi di 3 infrazioni l'ammontare delle penalità verrà elevata a € 200,00 (euro duecento/00) cad. fattura errata.
- 4) qualora i locali convenzionati non rispettino i menù offerti, sia qualitativamente che quantitativamente, sarà comminata una penalità di € 100,00 (euro cento/00) al giorno per ogni locale non in regola, fino al ripristino della conformità del servizio ovvero sostituzione con altro esercizio convenzionato. Potrà, inoltre, essere richiesto l'annullamento della convenzione con gli esercizi che, su segnalazione dei ns. dipendenti, risultino carenti sia dal punto di vista qualitativo/quantitativo che igienico.
- 5) In caso di mancata dotazione di terminali di lettura badge nei convenzionati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni esercizio convenzionato non dotato, per ogni giorno di ritardo.

17.4. Nei casi sopra previsti, la Stazione Appaltante procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 10 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, la Stazione Appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

17.5. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione al pagamento relativo alla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

17.6. A seguito dell'applicazione di 3 (tre) penalità nell'arco di un singolo semestre, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante e l'incameramento della cauzione definitiva.

17.7. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rinunciare alla penalità già contestata solo nel caso in cui la Ditta Appaltatrice dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause ad essa non imputabili.

17.8. L'ammontare totale delle penalità non potrà superare il 10% dell'intero ammontare netto contrattuale, oltre il quale la Committente ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 18.

18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a)** decorrenza del termine essenziale di cui al punto 4 o di diffida ad adempiere;
- b)** perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c)** manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d)** applicazione a carico dell'Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- e)** sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*) (**"D.Lgs. 159/2011"**);
- f)** allorchè l'Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive;
- g)** grave inadempimento all'obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h)** nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, tre o più nel medesimo semestre, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente;
- i)** nel caso in cui l'Appaltatore non provveda ad effettuare il convenzionamento con gli esercizi segnalati dalla stazione appaltante, salvo che ciò non dipenda da inidoneità amministrativa o carenza dei requisiti di legge da parte dell'esercizio stesso;
- j)** nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essa, in violazione della normativa vigente e applicabile in materia e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- k)** nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale, proprio o dei propri subappaltatori, non iscritto nei libri paga;
- l)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- m)** in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell'intero ammontare netto contrattuale;
- n)** nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;
- o)** violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti;

- p) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;
- q) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di tutela dell'ambiente.

18.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 18.1., il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.

18.3. In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate.

18.4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

18.5. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

18.6. La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

19 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

19.1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve adeguarsi alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.

19.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

19.3. In ogni caso la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

19.4. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti alla Committente.

20 FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE

20.1. La Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

20.2. La Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione

ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizioni normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

20.3. La Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) interruzione dei pubblici servizi;
- (b) scioperi;
- (c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- (d) caso fortuito.

In tal caso è salva la facoltà della Committente di recedere dal Contratto.

21 ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE

21.1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione della prestazione ovvero avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.

22 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

22.1. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'Ordine/Contratto avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") ("**D.Lgs. 196/2003**"). La Committente si obbliga a trattare i dati personali dell'Appaltatore nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 adottando ogni misura e/o adempimento ivi previsto e/o richiesto da ogni ulteriore normativa vigente in materia.

22.2. Per il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto contrattuale, la Committente fornisce unitamente al Contratto/Ordine l'informativa prevista dalla normativa vigente e applicabile in materia.

23 FORO ESCLUSIVO

23.1. Eventuali controversie, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle stesse mediante il ricorso alla transazione nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia.

23.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e/o alla risoluzione del rapporto contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

24 SPESE

24.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti sono a carico dell'Appaltatore.

25 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

25.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche,

applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.

PARTE II

TECNICA

26 MODALITA' SOMMINISTRAZIONE PASTI

26.1. La somministrazione dei pasti potrà avvenire, per ogni dipendente, una volta al giorno, negli orari di norma di seguito indicati:

- pranzo: tra le ore 11,30 e le ore 14,30;
- cena: fra le ore 18,45 e le ore 21

26.2. il servizio dovrà essere garantito 7 giorni su 7, festivi compresi.

26.3. I buoni pasti dovranno essere rilevati esclusivamente mediante utilizzo del "badge" nominativo del Gruppo BRESCIA MOBILITA', già utilizzato da ciascun dipendente per la timbra le proprie presenze.

26.4. Nel caso si manifestasse l'impossibilità di rilevazione del pasto attraverso il "badge", a seguito di anomalie dovute per esempio alla dimenticanza del badge da parte del dipendente, al malfunzionamento del badge, alla mancata registrazione, etc...), il pasto sarà registrato mediante la compilazione di moduli cartacei, appositamente predisposti a cura della ditta appaltatrice, i quali dovranno riportare i seguenti dati:

- Società Committente;
- Matricola completa del dipendente (6 caratteri);
- Cognome;
- Nome;
- Data;
- Ora;
- Firma;

26.5. Tali dati dovranno essere convertiti a cura dell'Appaltatore nello stesso formato dei pasti automatici, previa verifica del codice matricola dei singoli dipendenti con un matricolario (che la Committente si impegna a trasmettere periodicamente) riportante tutto il personale avente diritto. Pertanto ogni esercizio convenzionato dovrà essere dotato di "moduli per la rilevazione manuale dei pasti" per la gestione delle anomalie (Vedi fac simile ALL. C)

26.6. Il buono pasto elettronico, erogato tramite registrazione del badge aziendale:

- dovrà essere usato esclusivamente presso gestori convenzionati, esercenti attività di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande;
- da diritto al dipendente di usufruire del servizio sostitutivo di mensa alle condizioni e nelle consistenze stabilite dalla presente procedura di gara. La quantità e qualità delle prestazioni erogate al personale dipendente non potrà subire variazioni per iniziativa autonoma dell'Appaltatore e/o degli esercenti convenzionati;
- non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o dare diritto a ricevere somme di denaro;
- non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile per l'acquisto di prodotti sostitutivi;
- non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti del Gruppo BRESCIA MOBILITA'.

- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle previste nelle presenti Condizioni Speciali d'Appalto;

27 DISLOCAZIONE TERRITORIALE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.

27.1. I locali convenzionati dall'Appaltatore ai fini del presente contratto, dovranno essere distribuiti come di seguito:

A) AMBITO CITTADINO

- minimo n. 15 esercizi, distribuiti nell'ambito del territorio del Comune di Brescia secondo quanto riportato in tabella A , (vedi planimetria allegata delle ex 5 circoscrizioni cittadine - ALL. D).

B) AMBITO PROVINCIALE

- minimo n. 2 esercizi per ognuno dei seguenti comuni della provincia di Brescia, per un totale di 6 esercizi:
 - Comune di Iseo;
 - Comune di Desenzano
 - Comune di Castenedolo

TABELLA A

COMUNI DA SERVIRE	numero MINIMO esercizi richiesti	numero MASSIMO esercizi considerati
BRESCIA città		
<i>zona circoscrizione nord</i>	4	
<i>zona circoscrizione est</i>	2	
<i>zona circoscrizione sud</i>	2	
<i>zona circoscrizione ovest</i>	2	
<i>zona circoscrizione centro</i>	5	
totale BRESCIA CITTA'	15	32
Provincia di BRESCIA		
CASTENEDOLO	2	
DESENZANO DEL GARDA	2	
ISEO	2	
totale PROVINCIA DI BRESCIA	6	9
TOTALE GENERALE	21	41

27.2. in ogni comune dove è richiesto il convenzionamento con almeno due esercizi pubblici, i medesimi dovranno rispettare giorni di chiusura fra loro differenti in modo da garantire sempre la continuità del servizio.

27.3. Entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà produrre l'elenco indicate la ragione sociale e l'indirizzo di ognuno dei locali convenzionati, accompagnato da copia delle dichiarazioni (vedi modello **ALL. E**, allegato al fascicolo di gara) sottoscritte e rilasciate dai gestori titolari di ognuno degli esercizi convenzionati.

27.4. Il mancato raggiungimento del numero minimo di locali richiesti dal presente capitolato, comporta l'esclusione dalla gara.

27.5. I pubblici esercizi convenzionati dovranno essere dotati a cura dell'appaltatore degli appositi terminali di lettura badge entro e non oltre 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva ed efficace.

27.6. In fase di esecuzione dell'appalto la Ditta potrà sostituire alcuni esercizi, sempre però garantendo il numero di esercizi offerti.

27.7. Brescia Mobilità SpA, per conto proprio o delle società del gruppo, nel caso di sopravvenute esigenze di servizio e/o apertura di nuove sedi operative, si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale incremento del servizio mediante l'attivazione di ulteriori convenzioni con locali negli ambiti territoriali di riferimento.

28 COMPOSIZIONE DEL PASTO

28.1. All'appaltatore è richiesta l'erogazione, attraverso gli esercizi convenzionati, di un pasto così composto:

A) MENU' STANDARD

- primo piatto a scelta fra 3 alternative
- secondo piatto fra tre alternative con contorno a scelta
- ½ lt. minerale (gasata o naturale) oppure 1/3 lt. bibita analcolica
- 1 frutto di stagione o macedonia fresca o caffè
- pane o grissini

28.2. Il menù standard potrà essere sostituito, su semplice richiesta del dipendente, con il seguente:

B) 1° MENU' ALTERNATIVO

- PIZZA
- ½ lt. minerale (gasata o naturale) oppure 1/3 lt. bibita analcolica
- 1 frutto di stagione o macedonia fresca o caffè
- pane o grissini

C) 2° MENU' ALTERNATIVO

- INSALATONA
- ½ lt. MINERALE (gasata o naturale) o 1/3 lt. bibita analcolica
- 1 frutto di stagione o macedonia fresca o caffè
- pane o grissini

29 SISTEMA INFORMATICO DI LETTURA BADGE

29.1. La gestione dei buoni pasto dovrà avvenire esclusivamente mediante sistemi informatici in grado di utilizzare, in sola lettura, le informazioni standard presenti sul badge dei dipendenti di ogni Società del Gruppo BRESCIA MOBILITA'.

29.2. Gli esercizi convenzionati dovranno essere dotati di un lettore di carta con banda magnetica e/o microchip, mediante il quale rilevare l'identificativo del dipendente appartenente al Gruppo BRESCIA MOBILITA'.

29.3. Detti esercizi dovranno registrare i pasti erogati al personale del Gruppo BRESCIA MOBILITA' , al fine di rendere disponibile all'Appaltante tutti i dati relativi al consumo, riferiti sia al singolo dipendente che al singolo locale, nonché i dati sintetici e riassuntivi.

29.4. Ogni dipendente del Gruppo BRESCIA MOBILITA' possiede un badge con le seguenti caratteristiche:

- carta a banda magnetica
- ISO sogg. tolleranza d'uso +/- 10%
- PVC 0.76 mm
- banda magnetica. 3600 o.e. (alta coercitività, 3 tracce)

29.5. L'identificativo del dipendente è rilevabile dalla banda magnetica (seconda traccia).

29.6. I dati opportunamente memorizzati dovranno essere trasmessi per via telematica a BRESCIA MOBILITA' con cadenza mensile;

29.7. dovrà inoltre essere garantita la possibilità di consultazione dei dati on-line da parte di incaricati di Brescia Mobilità, Ufficio Personale. Il sistema dovrà essere strutturato in modo da rendere disponibili i dati relativi al dipendente, all'elenco dei pasti consumati dal dipendente, con indicazione della data e dell'ora e dell'esercizio che ha somministrato il pasto.

29.8. Al momento dell'assegnazione del contratto verranno comunicati il dettaglio dei dati registrati sulla banda magnetica del badge e verranno concordati i tracciati delle informazioni di ritorno.

30 ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Il presente documento, composto da n. 30 articoli, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Rappresentate Legale della ditta concorrente ed allegato all'offerta, e vale come accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute.

_____, li _____

FIRMA

[Legale Rappresentante (o Procuratore Speciale) del Concorrente]

NB: il documento va reso timbrato e siglato su ogni pagina.